

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3482 del 24/07/2020
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area demaniale ad uso giardino/area cortiliva COMUNE: Sasso Marconi, Monte San Pietro loc. Calderino (Bo) CORSI D'ACQUA: torrente Lavino, sponda sx TITOLARI: Chiaramonti Stefania, Zanardi Elvira CODICE PRATICA N. BO15T0019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3586 del 24/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione per occupazione di area demaniale ad uso giardino/area cortiliva

COMUNE: Sasso Marconi, Monte San Pietro loc. Calderino (Bo)

CORSI D'ACQUA: torrente Lavino, sponda sx

TITOLARI: Chiaramonti Stefania, Zanardi Elvira

CODICE PRATICA N. BO15T0019

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni

attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione, con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

richiamate le determinazioni regionali n. 1240 del 12/02/2003 (proc.BOPPT0493) e n. 85 del 12.01.2010 (proc.BOPPT0493/09RN01, con cui si rilasciava a Zanardi Elvira nata a Zola Predosa (BO) il 20/01/1953 residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 46 - C.F.: ZNRLVR53A60M185J e Chiaramonti Stefania nata a Bologna (BO) il 06/07/1970 residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 44 - C.F.: CHRSEFN70L46A944I, rispettivamente la concessione demaniale ed il rinnovo dell'occupazione ad uso giardino/area cortiliva di complessivi mq 200, di cui mq 80 circa recintati e annessi alla proprietà oltre ad una porzione di fabbricato di 8 mq circa adibito a legnaia e forno in muratura e un'area priva di recinzione di 112 mq circa, lungo la sponda sinistra del torrente Lavino, ricadente in parte in comune di Monte San Pietro loc. Calderino in area antistante al Fg. 23 mapp. 8000/p. e 331/p. ed in parte in comune di Sasso Marconi in area identificata al Fg. 1 mapp. 73/p., con scadenza il 28/02/2015;

vista l'istanza di rinnovo acquisita al PG.2015.130260 del 23/02/2015 (proc. B015T0019), presentata dalle medesime, senza modifiche dell'occupazione;

considerato quanto stabilito ai punti 3) e 4) della determinazione n. 85/2010 per quanto riguarda la porzione di fabbricato di 8 mq circa adibita a legnaia e forno in muratura (Fg. 23 Mapp. 331) e la necessità della sua demolizione, in quanto priva di legittimità edilizia, a cura e spese delle concessionarie ed alla conseguente variazione dell'identificazione catastale dell'area sulla quale insiste il fabbricato demolito;

preso atto del parere positivo e nulla osta condizionato all'esecuzione dei lavori del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2020.22178 del 12/02/2020 allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);

preso atto della comunicazione di fine lavori in data 25/05/2020 e della nota del medesimo Servizio in cui si dà atto dell'avvenuta e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto disposto, acquisita agli atti con PG.2020.89973 del 23/06/2020;

verificato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è per area cortiliva, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. c);

verificato che le concessionarie hanno corrisposto regolarmente i canoni di concessione per l'occupazione del terreno (mq 192) e del fabbricato (mq 8) a tutto il 31/12/2019 e che dal 2020 il canone deve essere rideterminato in € 199,68 per l'occupazione del solo terreno in seguito alla demolizione del fabbricato;

verificato che le concessionarie hanno corrisposto un versamento in eccesso sui canoni pregressi e sul canone 2020 di complessivi € 128,86, da scomputarsi dal canone 2021;

verificato che stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;

- del canone 2020 di € 199,68;
- del deposito cauzionale di € 250,00 già versato a garanzia della determinazione n. 1240 del 12/02/2003;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte dei concessionari in data 22/07/2020, assunta agli atti con PG.2020.105696 del 22/07/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare a Zanardi Elvira nata a Zola Predosa (BO) il 20/01/1953 residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 46 - C.F.: ZNRLVR53A60M185J e Chiaramonti Stefania nata a Bologna (BO) il 06/07/1970 residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 44 - C.F.: CHRSEFN70L46A944I, il rinnovo della concessione di occupazione demaniale di complessivi mq 192, di cui 80 mq recintati annessi alla proprietà ad uso giardino e 112 mq ca ad uso area cortiliva, lungo la sponda sinistra del torrente Lavino, ricadente in parte in comune di Monte San Pietro loc. Calderino in area antistante al Fg. 23 mapp. 8000/p. ed in parte in comune di Sasso Marconi in area identificata al Fg. 1 mapp. 73/p.;

2)di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2025** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3)di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4)di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel parere positivo e nulla osta condizionato all'esecuzione dei lavori del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione

Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2020.22178 del 12/02/2020, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1)

5) di dare atto dell' avvenuta e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto disposto dal medesimo Servizio, acquisita agli atti con PG.2020.89973 del 23/06/2020;

6) di stabilire che **il canone annuale** ad uso giardino/area cortiliva di complessivi mq 192 di cui 80 mq recintati, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 199,68 per l'anno 2020**, già versati dalle concessionarie in data 27/03/2020 in favore di "Regione Emilia-Romagna - Bologna" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di dare atto che le concessionarie hanno corrisposto un versamento in eccesso sui canoni pregressi e sul canone 2020 di complessivi € 128,86 e che tale importo è da scomputarsi dal canone 2021;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

9) di stabilire che le concessionarie dovranno:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Bologna" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti

gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11)di stabilire che il **deposito cauzionale** fissato nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015 è già stato versato a garanzia della determinazione regionale n. 1240 del 12/02/2003 (proc. BOPPT0493;

12)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

13)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

14)di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17)di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali firma il
titolare dell'incarico di funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARI Zanardi Elvira residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 46 - C.F.: ZNRLVR53A60M185J e Chiaramonti Stefania residente a Monte San Pietro (BO) in Via Lavino n. 44 - C.F.: CHRSEFN70L46A944I;

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Monte S.Pietro loc Calderino, Sasso Marconi (BO)

CORSO D'ACQUA: torrente Lavino, sponda sx

COORDINATE CATASTALI: parte in comune di Monte San Pietro in area antistante al Fg. 23 mapp. 8000/p., parte in comune di Sasso Marconi in area identificata antistante al Fg. 1 Mapp. 73/p;

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione demaniale di complessivi mq 192, di cui mq 80 recintati ad uso giardino e mq 112 ad uso area cortiliva;

PROCEDIMENTO: BO15T0019 su istanza di rinnovo acquisita al PG.2015.130260 del 23/02/2015

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre

Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2025. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di

concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel parere positivo e nulla osta condizionato all'esecuzione dei lavori del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2020.22178 del 12/02/2020 (Allegato 1).



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

IL RESPONSABILE

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

TIPO ANNO NUMERO
Reg.
del

Spett.le

ARPAE
SAC BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

inviato tramite PEC

Ai sigg.

Chiaromonti Stefania

Zanardi Elvira

Via Lavino n.^ 44

40050 Monte San Pietro (BO)

inviato tramite racc. a/r

Al geom. **Marco Pedrazzi**

Via Fratelli Bordonni n.^ 11/c

40133 Bologna (BO)

marco.pedrazzi@geopec.it

inviato tramite PEC

Oggetto: Riscontro alla richiesta di nulla osta idraulico per rinnovo di una concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva sulla sponda sinistra del t. Lavino in comune di Monte San Pietro (BO) intestata a Chiaromonti Stefania-Zanardi Elvira.

Rif. Istanza di rinnovo concessione PG 2015.113260 del 23/02/2015 - Procedimento **BO15T0019**.

Parere positivo e Nulla -Osta condizionato all'esecuzione dei lavori.

In relazione alla richiesta di ARPAE di rilascio di Nulla Osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, assunta al PC/2018/0042047 del 17/09/2018, per il rinnovo di una concessione di pertinenza idraulica di aree demaniali ad uso aree cortilive sulla sponda sinistra del t. Lavino allibrate al Fg. 23 del mapp. 331 parte in comune di Monte San Pietro (BO) e antistante al Fg. 1 mapp. 73 parte avente una estesa di mq. 200 di cui mq. 80 recintati e mq. 112 circa antistante al Fg. 23 del mapp. 8000 parte sempre insistenti sulla sponda sinistra del corso d'acqua come da Procedimento **BO15T0019**.

Viale della fiera 8 tel 051 527 4530 / 4590
40127 Bologna fax 051 527 4315
Viale Cavour, 77 tel 0532 218811
44121 Ferrara fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno DP			5685	650	20				Fasc. 2018	582	

Richiamata la D.G.R. n. 85/2010, ove al punto 5 del disciplinare allegato, si dispone in merito alla possibilità di confermare la propria precedente pronuncia per le domande di rinnovo di concessioni;

Vista la nota dello scrivente Servizio al prot. 67357 del 11/03/2010 (allegato 1).

Vista la nota prot. 4929 del 31/03/2010 del comune di Monte San Pietro (allegato 2).

Viste le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare di concessione demaniale n. 128 del 11/01/2010, riportate nella **Determinazione n.^ 85 del 12/01/2010** di cui si evidenziava e disponeva al:

- punto 3) la demolizione della porzione di fabbricato di mq. 8 adibita a legnaia e forno in muratura così come meglio descritto al punto 4 lett. J);
- punto 4 lett. j) la mancanza di legittimità edilizia della porzione di fabbricato di mq. 8 circa adibita a legnaia e forno in muratura identificato al Fg. 23 mapp. 331 p.;

Effettuato il sopralluogo, nel corso del 2019, come da documentazione fotografica allegata, da cui risulta:

- 1) il **mantenimento senza titolo della porzione di fabbricato di mq. 8 adibita a legnaia e forno in muratura su area demaniale all'interno della fascia di rispetto e di tutela del corso d'acqua.**

E che, in data 19/10/2019, in contraddittorio con il tecnico all'uopo incaricato dalla proprietà, sono stati eseguiti gli opportuni rilievi topografici e definiti i limiti demaniali;

Dato atto che:

- l'atto di concessione n.^ 85 del 12/01/2010 sottoscritto dai richiedenti prevede la riduzione in pristino dello stato dei luoghi da strutture non legittimate sulle aree demaniali, ed in particolare della porzione di legnaia e forno in muratura, che dovranno quindi essere demolite.
- il tecnico incaricato dalla proprietà geom. Marco Pedrazzi ha provveduto in data 19/10/2019 all'esecuzione della delimitazione dei limiti di proprietà per procedere alle suddette demolizioni come da doc. fotografica (allegato 3) e piante (allegato 4).
- Nulla-Osta circa il mantenimento della retrostante porzione di manufatto allibrato al Fg. 23 mapp. 331, insistente in area di proprietà dei richiedenti.

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Responsabile del Servizio ritiene che la richiesta di nulla osta idraulico per rinnovo di una concessione di pertinenza idraulica di aree demaniali ad uso aree cortilive sulla sponda sinistra del t. Lavino, rientrando nell'alveo della concessione originaria non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua ed esprime parere positivo condizionato all'utilizzo delle aree richieste e al rinnovo della concessione demaniale alle seguenti condizioni:

- 1) rimozione della legnaia, del forno, dello sporto della copertura esistente e quant'altro ivi insistente in area di rispetto e tutela del corso d'acqua;
- 2) I lavori di ripristino delle condizioni ostative al rilascio del rinnovo della concessione demaniale devono avvenire entro 45 giorni dalla data della presente;
- 3) La data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio, così come la data di ultimazione degli stessi;
- 4) Con la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere indicato il referente responsabile dei lavori e l'impresa esecutrice.
- 5) Una volta iniziati i lavori dovranno eseguirsi senza interruzioni.
- 6) Al termine delle lavorazioni di cui sopra si provvederà ad eseguire un rilievo plano-altimetrico dei beni in proprietà (pianta, prospetti e sezioni) completo di una sezione trasversale a tutt'alveo estesa su ambo le sponde per almeno ml. 20,00 da depositarsi presso lo scrivente servizio.

Nell'occasione della presente, si segnala altresì, che in seguito all'avvenuto abbattimento di ogni manufatto in area demaniale, il concessionario a propria cura e spese dovrà procedere alla variazione dell'identificativo catastale dell'area sulla quale insisteva il fabbricato e dell'avvenuta notifica catastale, il tecnico incaricato, citando il presente protocollo dovrà dare comunicazione scritta allo scrivente Servizio.

Si allegano i 4 documenti citati.

Per informazioni o chiarimenti riguardanti il procedimento è possibile rivolgersi al funzionario di questo Servizio geom. Daniele Monti (daniele.monti@regione.emilia-romagna.it).

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Claudio Miccoli)
firmato digitalmente

File: 2020_Mazzini_Monti_rinnovo concessione BO15T0019

PO: Mazzini

Allegato:

- allegato 1 parere
- allegato 2 Monte San Pietro
- allegato 3 foto
- allegato 4 piante e mappe

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.